Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 11 maggio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 426.

Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica, con sede in Roma.

Art. 2.

Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza.

Art. 3.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;

2) coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;

3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti;

4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità.

Art. 4.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni sportive e con i ricavati dalle manifestazioni sportive.

Art. 5.

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):

1) la Federazione ital. atletica leggera (F.I.D.A.L.);
2) la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.);
3) la Federazione ital. atletica pesante (F.I.A.P.);
4) la Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
5) la Reale Federazione ital. canottaggio (R.F.I.C.);
6) la Federazione italiana di scherma (F.I.S.);
7) la Reale Federaz. ginnastica di Italia (R.F.G.I.);

8) la Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
9) la Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
10) la Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
11) la Reale Federazione ital. della vela (R.F.I.V.);
12) la Federazione italiana tiro a segno (F.I.T.S.);
13) la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.);
14) la Reale Feder. motociclistica ital. (R.F.M.I.);
15) la Reale Federaz. ital. motonautica (R.F.I.M.);
16) la Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.);
17) la Federazione italiana tennis (F.I.T.);
18) la Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.);
19) la Federazione italiana rubbi (F.I.R.);
20) la Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
21) la Federazione italiana ochei e pattinaggio a rotelle (F.I.O.P.R.);
22) la Federazione italiana golf (F.I.G.);
23) la Federazione italiana della caccia (F.I.C.);
24) la Federazione italiana del pentatlon moderno (F.I.P.M.).

Possono essere costituite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrate, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è costituito dal presidente, dal segretario generale e dai presidenti delle Federazioni sportive.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal DUCE, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e rappresenta il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) a tutti gli effetti.

Il segretario generale è nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). Egli coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali e nella sua attività.

Art. 8.

I presidenti delle Federazioni sportive sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). Essi, previo parere favorevole dello stesso presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), nominano i componenti del Direttorio federale.

Art. 9.

In ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della Provincia.

Art. 10.

Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.

Art. 11.

Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

Art. 12.

Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è devoluto ad un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per le finanze. I revisori di conti sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, al quale presentano la loro relazione collegiale.

Art. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 marzo 1942-XX, n. 427.

Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

f) a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 428.

Arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali dislocate in Africa italiana di stranieri alleati o neutrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga ad ogni norma vigente in materia di reclutamento e di stato, e fermi restando i limiti di età previsti dalle disposizioni organiche vigenti per ciascuna Forza armata per la cessazione degli ufficiali di complemento e dei graduati e militari di truppa da ogni obbligo di servizio militare, possono contrarre arruolamento volontario, per la durata dell'attuale guerra, nelle Forze armate nazionali dislocate nei territori dell'Africa italiana, i cittadini di Stati stranieri alleati o neutrali residenti in detti territori.

Art. 2.

Ai volontari indicati nel precedente art. 1, per il tempo in cui prestano servizio nelle Forze armate nazionali, viene riconosciuto il grado corrispondente a quello conseguito nelle Forze armate dello Stato di appartenenza, nonchè lo stato di ufficiale di complemento, di sottufficiale o militare di truppa richiamato in servizio e il trattamento economico e di quiescenza privilegiato (ordinario o di guerra) dei militari nazionali dello stesso grado e categoria.

Art. 3.

Il grado conseguito dai volontari indicati nel precedente art. 1 nelle Forze armate dello Stato di appartenenza dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dai rispettivi rappresentanti consolari e sarà attribuito con provvedimento del competente Governatore.

Art. 4.

All'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, esclusi quelli penali e disciplinari riguardanti reati o mancanze commesse durante il servizio stesso, ai volontari predetti sarà corrisposto un premio di smobilitazione nelle seguenti misure:

per gli ufficiali una mensilità dei seguenti assegni, se percepiti durante il servizio: stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare, indennità coloniale, aggiunta di famiglia, soprassoldo di operazioni e razione viveri in contanti;

per i sottufficiali e militari di truppa, se marescialli: L. 551; se sergenti maggiori e sergenti: L. 441; se caporali maggiori e caporali: L. 381; se soldati: L. 327.

L'ammontare di tale premio deve ritenersi al lordo delle ritenute erariali.

Art. 5.

Per aver diritto al premio di cui al precedente art. 4, i volontari suddetti debbono aver prestato effettivo servizio per almeno 90 giorni.

Per i congedati per infermità dipendenti da cause di servizio si prescinde da ogni permanenza minima alle armi.

Art. 6.

Salva l'eccezione contemplata nel secondo comma del precedente art. 5, il premio di smobilitazione è ridotto a metà qualora il volontario abbia prestato meno di 90 giorni di effettivo servizio e ciò non dipenda da fatto proprio.

Art. 7.

Il premio di cui all'art. 4 è maggiorato del 10 per cento per gli ufficiali e del 15 per cento per i sottufficiali, graduati e militari di truppa per ciascun mese di effettivo servizio prestato oltre il sesto. A tal fine:

a) si computa come mese intero la frazione superiore e si trascura quella uguale o inferiore a 15 giorni;

b) il tempo trascorso in luoghi di cura o in licenza per motivi di salute per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, è considerato come effettivo servizio.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e cesserà di aver vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui avrà termine lo stato di guerra, per tutti i territori dell'Africa italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 429.

Modificazione dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante, fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

« Il procedimento è promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

« Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.

« Oltre alla reintegrazione nel grado può essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

« Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

« Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado, e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 430.

Integramento della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far parte della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e con le successive modificazioni di cui al Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, al Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1074, ed alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 913, è chiamato un ispettore generale architetto urbanista appartenente al Corpo Reale del genio civile in applicazione del Regio decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 431.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la concessione al Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, di un contributo straordinario nella spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo ospedale in Careggi.

Detto contributo sarà corrisposto in base a norme da stabilirsi dal Ministro per l'interno d'intesa con quello per le finanze, in ragione di una metà nell'esercizio 1941-42 e dell'altra metà nell'esercizio 1942-43.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 432.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di lire 19.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1942-XX, n. 433.

Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina;

Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n 651, che modifica la legge predetta;

Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 652, contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, per causa di guerra, di emanare nuove norme disciplinatrici dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Sentita la Corporazione dei cereali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dei Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e la sgranatura dei cereali e delle leguminose con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La licenza è del tipo *A*, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo *B*, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio e di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo *A*; se però intendono esercitare dette operazioni anche per conto di terzi, debbono munirsi della licenza del tipo *B*.

Non può essere rilasciata licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

Art. 2.

È costituito in ogni provincia un consorzio obbligatorio fra i titolari di licenza del tipo *B*, limitatamente all'esercizio della trebbiatura per conto di terzi.

Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta motivata della Federazione nazionale prevista nel successivo art. 3, può autorizzare la costituzione di un unico consorzio obbligatorio per più provincie finitime.

Il consorzio assume la denominazione di Consorzio obbligatorio provinciale o interprovinciale fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto di terzi, ed ha lo scopo fondamentale di sviluppare la trebbiatura e sgranatura a macchina nell'interesse della produzione nazionale e di disciplinare a tale fine l'attività dei consorziati, seguendo le direttive e le istruzioni impartite dalla Federazione di cui al successivo art. 3.

I Consorzi sono enti di diritto pubblico e sono retti da uno statuto tipo, approvato dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con quello delle finanze.

Art. 3.

I Consorzi provinciali ed interprovinciali di cui all'articolo precedente sono riuniti in una Federazione nazionale, che ha il compito di coordinare l'attività dei consorzi e di regolarne il funzionamento.

Lo statuto della Federazione è approvato dal Ministero delle corporazioni, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, e con quello delle finanze.

La Federazione è ente di diritto pubblico.

La vigilanza sul funzionamento amministrativo di essa compete al Ministero delle corporazioni, che la esercita d'intesa con quello dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Per il funzionamento dei Consorzi e della Federazione è provveduto con un prelievo — sui compensi riscossi, in base alle tariffe di trebbiatura, dai Consorzi

per conto dei singoli consorziati — di una percentuale che è fissata annualmente, su proposta della Federazione, secondo le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti con Regio decreto, proposto dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un Comitato composto da un rappresentante dello stesso Ministero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da uno del P.N.F., da uno della Confederazione fascista degli agricoltori, da uno della Confederazione fascista degli industriali, da uno della Confederazione fascista dei lavoratori dall'agricoltura, da uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, da uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, da uno del Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, da uno dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.), da uno della Federazione di cui al precedente art. 3 e da uno dell'Ufficio distribuzioni cereali, farine e paste (U.Ce.Fa.P.).

Il presidente può disporre che alle adunanze intervengano anche persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

Il detto Comitato deve annualmente predisporre un piano nazionale di distribuzione e impiego delle macchine trebbiatrici e sgranatrici (licenze tipo *B*), studiando gli eventuali spostamenti dalle provincie, ove il numero delle macchine sia esuberante, verso le provincie deficitarie, e propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli opportuni provvedimenti.

Art. 6.

La licenza ha valore soltanto per la macchina o le macchine, per la specie o le specie di piante, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 7.

La domanda per ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 1 va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1° maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'ispettore stesso e composta da un rappresentante del P.N.F., dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dell'Unione provinciale fascista degli industriali, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria, della Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della corporazione, del Consorzio obbligatorio provinciale o interprovinciale fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto di terzi, dell'U.M.A.

Nel rilasciare le licenze del tipo *B* sarà data preferenza agli esercenti che si avvalgono di macchine azionate autarchicamente.

Le funzioni di componente la Commissione sono gratuite.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente è chiamata a dar parere:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura e sgranatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione;

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali e delle leguminose;

c) sul piano di distribuzione e d'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito del territorio della provincia, al fine di conseguire la tempestiva e rapida trebbiatura dei prodotti con l'osservanza dei criteri seguenti:

1) dovranno stabilirsi itinerari da percorrersi da gruppi di macchine trebbiatrici, in modo che si inizi la lavorazione nelle località in cui i prodotti maturano prima per proseguire via via in quelle in cui maturano in tempi successivi, fino a raggiungere le località nelle quali i raccolti da trebbiare maturano per ultimo;

2) si dovranno costituire gruppi di macchine in modo da consentire il rapido espletamento della trebbiatura in tutte le aziende poste lungo l'itinerario di marcia o ad esso vicino, curandosi che ogni gruppo sia composto di varie macchine per ciascuno dei tipi che possano adattarsi alle varie aziende, al fine di consentire a ciascun produttore di scegliere la macchina secondo le esigenze della propria azienda e la varietà del prodotto da trebbiare.

La Commissione segnala al Comitato di cui al precedente art. 5, ai fini della compilazione del piano nazionale, le deficienze o le esuberanze del numero delle macchine esistenti in provincia e da adibire alla trebbiatura per conto di terzi.

Art. 9.

E' vietato costituire zone comunque riservate all'attività esclusiva di singoli trebbiatori, e là dove tali zone esistono attualmente debbono essere soppresse.

E' vietato altresì limitare comunque il quantitativo di prodotto che ogni macchina è capace di trebbiare annualmente.

Art. 10.

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di lire venticinque per ogni trebbiatrice e sgranatrice con battitore della lunghezza fino a metri 0,75, e di lire quaranta per ogni trebbiatrice e sgranatrice con battitore di lunghezza maggiore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il Ministro per le finanze è autorizzato a iscrivere, con propri decreti, le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 11.

Su conforme parere della Commissione di cui all'art. 7, l'ispettore provinciale dell'agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza, qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine o del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura e sgranatura, i contratti collettivi di lavoro o le norme sindacali e corporative, o non rispetti le tariffe di trebbiatura regolarmente stipulate dalle organizzazioni competenti.

L'accertamento delle infrazioni ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sindacali e corporative, nonchè alle tariffe, è demandato all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

Art. 12.

Colui che porta il grano alla macchina trebbiatrice è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il grano da trebbiare, controfirmando la scheda di cui all'articolo seguente.

Art. 13.

Il titolare della licenza relativa alla macchina adibita alla trebbiatura del grano ha l'obbligo di denunciare, entro dieci giorni dalla avvenuta trebbiatura, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione il grano stesso è stato coltivato, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui il grano proviene, ed il comune in cui il fondo si trova, all'uopo riempiendo e firmando apposita scheda di denuncia.

Art. 14.

Presso ogni macchina trebbiatrice di grano, in funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un apposito bollettario a madre e figlia, fornito, dietro pagamento, dall'Istituto centrale di statistica e vidimato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la registrazione dei dati e della denuncia di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

Art. 15.

Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento della quantità di grano denunciata, nonchè della relativa superficie seminata a grano, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 16.

Le violazioni delle norme della presente legge e di quelle che fossero emanate con il regolamento di esecuzione sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o di sgranatura, da disporsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

Art. 17.

Sono abrogati il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2024, e la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — RICCI — — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1942-XX, n. 434.
Imposta sul valore netto globale delle successioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, concernente la legge tributaria sulle successioni;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e successive disposizioni e modificazioni;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Imposta sull'asse ereditario.

Art. 1.

L'asse ereditario globale netto, lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 50.000, è assoggettato ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L. 100.000	1 %
da L. 100.001 a L. 250.000	2 %
da L. 250.001 a L. 500.000	3 %
da L. 500.001 a L. 1.000.000	4 %
da L. 1.000.001 a L. 5.000.000	6 %
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	8 %
da L. 10.000.001 ed oltre	10 %

L'ammontare dell'imposta dovuta sull'asse ereditario globale è dedotto dal valore complessivo dell'asse medesimo ai fini dell'applicazione della normale imposta di successione.

Regime speciale per il nucleo familiare.

Art. 2.

L'imposta di cui al precedente art. 1 non si applica per le successioni in linea retta discendente, quando i figli viventi siano tre o più di tre e per quelle a favore del coniuge superstite, sempre quando questi concorra all'eredità con tre o più figli viventi.

Per le successioni in linea retta discendente, quando i figli viventi siano meno di tre e per quelle a favore del coniuge superstite, sempre quando questi concorra alla eredità con un numero di figli viventi minore di tre, l'imposta di cui all'art. 1 non si applica quando l'asse ereditario netto o la parte di esso spettante ai figli o a questi congiuntamente col coniuge, non superi L. 250.000. Se supera tale limite, l'imposta si applica alla sola parte che eccede il detto valore e con le aliquote, corrispondenti al valore eccedente le L. 250.000, ridotte al quarto ove i figli viventi siano due e a metà ove il figlio vivente sia uno solo.

Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti purchè rappresentati dai discendenti.

Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai discendenti e al coniuge anche ad altri successibili, sulla parte a questi ultimi devoluta l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti al valore della parte che eccede quella devoluta ai discendenti e al coniuge.

Donazioni.

Art. 3.

All'imposta di cui all'art. 1, sono soggette anche le donazioni e le liberalità, fatta eccezione per quelle che scontano l'imposta sul plusvalore immobiliare a norma della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, o l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Per le donazioni dai genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite dall'art. 2 per le successioni in linea retta discendente.

Autonomia dell'imposta.

Art. 4.

L'imposta di cui ai precedenti articoli è indipendente dall'imposta di successione dovuta sulle eredità, quote di eredità e sui legati, in base al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, e successive disposizioni e modificazioni, dall'imposta progressiva di registro dovuta sulle donazioni in base al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e al R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, e successive modificazioni, nonchè qualora oggetto del trasferimento siano titoli azionari, dalla sovrimposta di negoziazione prevista dal testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Per la determinazione del valore imponibile dei beni, costituenti l'asse ereditario, e per la deduzione delle passività come pure per la valutazione dei beni oggetto della donazione, si applicano le norme contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923-II, nn. 3269 e 3270, nel R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, e successive modificazioni.

Esenzioni.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta di cui all'art. 1:

a) le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone considerati dalla legge 26 febbraio 1942-XX, n. 175, devolute nella loro totalità in linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite.

Ove in tali successioni siano comprese quote di eredità o legati che non godano del beneficio della esenzione stabilito dalla citata legge, l'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto è dovuta limitatamente al valore complessivo di dette quote o legati con applicazione delle aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che eccede l'ammontare delle quote esenti da imposta;

b) i titoli del Debito pubblico espressamente dichiarati esenti, con la legge di emissione, da imposta di donazione e di successione.

Norme speciali per le successioni.

Art. 6.

Concorrono a formare l'asse ereditario globale, agli effetti dell'applicazione delle diverse aliquote di cui all'art. 1, tutte indistintamente le donazioni o liberalità che gli eredi e i legatari abbiano ricevuto dall'autore della successione posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Dall'imposta dovuta sull'asse ereditario globale così formato devesi dedurre l'imposta di cui all'art. 1, già pagata ai termini dell'art. 3 all'atto della donazione, e, per le donazioni che a norma dello stesso art. 3 sono esenti da imposta, l'ammontare dell'imposta che per le medesime sarebbe dovuta a norma del presente decreto.

Art. 7.

La denunzia presentata agli effetti dell'imposta di successione o di trascrizione a norma del R. decreto 30 dicembre 1023-II, n. 3270, e successive disposizioni e modificazioni, vale anche per l'imposta di cui al presente decreto e deve comprendere tutti i beni e diritti, mobiliari e immobiliari, caduti nella successione.

Se la successione è esente da imposta di successione ai termini degli articoli 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e 2 del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, e non comprende beni immobili nè diritti capaci di ipoteca è tuttavia obbligatoria la presentazione della denunzia agli effetti della imposta prevista dal presente decreto.

Norme speciali per le donazioni.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione delle diverse aliquote di imposte per le donazioni e liberalità previste dall'art. 3, devesi tener conto delle donazioni o liberalità già fatte dal donante allo stesso donatario posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, facendosi luogo alle deduzioni di imposta, in conformità alle norme di cui al 2° comma del precedente art. 6.

Norme comuni alle successioni e alle donazioni.

Art. 9.

Ai fini della formazione dell'asse ereditario globale di cui al primo comma dell'art. 1 è obbligatorio dichiarare, nella denunzia di successione, se e quali donazioni l'autore della successione abbia fatto in vita ai propri eredi e legatari posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, con la specificazione del notaio rogante, della data degli atti e di quella della loro registrazione, nonchè del valore della donazione.

Ugualmente ai fini della determinazione delle diverse aliquote da applicarsi per le donazioni e liberalità ai sensi dell'art. 3, il donante ha l'obbligo di dichiarare nell'atto se e quali altre donazioni, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbia fatte a favore dello stesso donatario, con le indicazioni sopra prescritte.

La omessa dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico degli eredi, per le successioni; a carico, solidalmente, del donante e del notaio rogante, per le donazioni.

La infedele dichiarazione è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di ciascun erede, per le successioni, e a carico di ciascun donante per le donazioni.

Art. 10.

I valori accertati ai fini della normale imposta di successione o di donazione valgono anche per la liquidazione della imposta istituita con il presente decreto.

Ove la successione sia esente dalla normale imposta di trasferimento, nonchè dall'imposta di trascrizione, si procederà all'accertamento dei valori imponibili secondo le norme del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta stabilita dal presente decreto.

Art. 11.

Valgono per l'imposta stabilita dal presente decreto, e in quanto applicabili, tutte le disposizioni, comprese quelle di carattere punitivo, contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e n. 3270, e successive modificazioni e disposizioni.

Per il pagamento della totalità dell'imposta dovuta sull'asse ereditario globale netto sono solidalmente responsabili gli eredi, salvo il regresso verso gli altri coeredi e i legatari, per la parte proporzionale alla rispettiva quota di eredità o ai legati.

Verso gli eredi in linea retta discendente e verso il coniuge il diritto di regresso è limitato alla effettiva imposta liquidata sulla parte dell'asse ereditario loro devoluta, ripartita in proporzione del valore della quota di ciascuno di essi.

Il legatario è obbligato verso l'Amministrazione dello Stato, al pagamento dell'imposta liquidata sull'asse ereditario, dedotta quella relativa alla parte devoluta agli eredi in linea retta discendente e al coniuge, in misura proporzionale al valore del proprio legato.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano alle successioni che si apriranno e agli atti di donazione che saranno stipulati a partire dal detto giorno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 435, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 435.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste ad acquistare un immobile.

N. 435. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste viene autorizzato ad acquistare uno stabile sito in Trieste, via Genova n. 9, per destinarlo a nuova sede del Laboratorio chimico-merceologico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 maggio 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduti gli articoli 9 e 68 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, approvato con proprio decreto in data 12 dicembre 1941-XX;

Veduto il proprio decreto in data 6 aprile 1938-XVI, col quale i signori marchese gr. cord. avv. Giuseppe de Capitani d'Arzago, Ministro di Stato, Senatore del Regno ed il cav. di gr. cr. dott. Giovanni Morselli, Consigliere nazionale, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

Il marchese gr. cord. avv. Giuseppe de Capitani d'Arzago, Ministro di Stato, Senatore del Regno ed il cav. di gr. cr. dott. Giovanni Morselli, Consigliere nazionale, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, per il quinquennio 6 aprile 1942-XX — 5 aprile 1947-XXV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(1838)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 maggio 1942-XX

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali (Agrigento) e della Cassa rurale « San Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti i propri decreti in data 25 maggio 1937-XV e 23 maggio 1941-XIX, con i quali, ai sensi dell'articol 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, i signori avv. Antonino Martorana ed ing. Domenico Mangiò Biffarella sono stati nominati liquidatori rispettivamente della Cassa rurale « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto avv. Martorana;

Considerato che il cennato ing. Mangiò Biffarella ha declinato l'incarico e che pertanto occorre sostituirlo;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea, per la Cassa rurale « Maria SS. degli Infermi » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento);

2) il dott. Pietro Giacopelli di Francesco, per la Cassa rurale « San Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Società Chimica del Masino, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società Chimica del Masino, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e nominato sequestratario l'avv. Gavino Soddu;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Soddu, dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il dott. Giulio Gai è nominato sequestratario della Società Chimica del Masino, con sede a Milano, in sostituzione dell'avv. Gavino Soddu, dimissionario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Italiana Mather e Platt, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1940-XVIII, con il quale la S. A. Italiana Mather e Platt, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il comm. Carlo Prestipini;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del comm. Prestipini;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il comm. Moltke Fazzari è nominato sequestratario della S. A. Italiana Mather e Platt, con sede a Milano, in sostituzione del comm. Carlo Prestipini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della ditta E. I. Valentine, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1942-XX con il quale la ditta E. I. Valentine, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il sig. Augusto Belardinelli;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del sig. Belardinelli, dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11,

Decreta:

Il console gr. uff. Rodolfo Durso è nominato sequestratario della ditta E. I. Valentine, con sede a Genova, in sostituzione del signor Augusto Belardinelli, dimissionario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della Società Brevetti Signode, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Brevetti Signode, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto interamente dalla Steel Strapping Company di Chicago S.U.A.;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La Società Brevetti Signode, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. Salvatore De Luca.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Compagnie de conduits d'eau, con sede a S. Giorgio a Cremano (Napoli).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Compagnie de conduits d'eau, con sede a S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di revocare il provvedimento di sequestro adottato nei confronti di detta azienda per la accertata mancanza di interessi nemici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 1° ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Compagnie de conduits d'eau, con sede a San Giorgio a Cremano (Napoli)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1878)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Robertson e Son, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Robertson e Son, con sede a Genova, e fu nominato sequestratario l'avv. Giulio Ginnasi;

Viste le relazioni del sequestratario, e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova, dalle quali risulta che la ditta stessa ha cessato ogni attività dall'aprile 1940;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale del 25 gennaio 1942-XX, con il quale la ditta Robertson e Son, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.

Modificazione alle disposizioni concernenti la pubblicazione del Foglio degli annunzi legali delle Provincie.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 18 del decreto Ministeriale 25 maggio 1895, concernente istruzioni speciali per la esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, col quale si stabilisce che gli inserzionisti hanno diritto a due esemplari del giornale per ogni inserzione.

Ritenuta la necessità di ridurre il consumo della carta;

Visti il decreto del Ministero delle corporazioni 9 febbraio 1942-XX, concernente nuove disposizioni per la disciplina della produzione e del consumo della carta, e le norme legislative in esso richiamate;

Decreta:

A parziale modifica dell art. 18 del decreto Ministeriale 25 maggio 1895 sopraspecificato, i richiedenti le inserzioni sul Foglio annunzi legali delle Provincie hanno diritto a due copie del sedicesimo (quinterno) del Foglio per ogni inserzione che li riguarda.

A tal fine è fatto obbligo agli appaltatori della stampa e distribuzione del periodico di riprodurre in testa ad ogni pagina il titolo, il numero e la data del fascicolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

(1873) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Industrie Tessili ed Affini S.A.I.T.A. Penelope, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. Industrie Tessili ed Affini S.A.I.T.A. Penelope, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Ritenuto che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Industrie Tessili ed Affini S.A.I.T.A. Penelope, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. avv. Franco Catalani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Gery Maria Cellina, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Gery Maria Cellina, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che è opportuno revocare il citato provvedimento in quanto la ditta stessa non esplica alcuna attività;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Gery Maria Cellina, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Industria filati di lino e canapa, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Industria filati di lino e canapa, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto 24 settembre 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Industria filati di lino e canapa dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. rag. Natale Bagnoli presso la sede della Società in Milano, via S. Marta, 19.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sig. rag. Natale Bagnoli dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 10 giugno salve, le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Corriere della Sera ».

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Industria filati di lino e canapa sig. rag. Natale Bagnoli.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1879)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1942-XX.
Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima Metallurgica Giacomo Corradini, con sede a Napoli.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Metallurgica Giacomo Corradini, con sede in Napoli, posta sotto sindacato con decreto interministeriale 2 gennaio 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Metallurgica Giacomo Corradini dovranno presentarle sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore, Consigliere nazionale Domenico Razza, presso la sede della Società in Napoli, via Agostino Depretis n. 31.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero essere appartenute a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Mattino » di Napoli.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società anonima Metallurgica Giacomo Corradini in Napoli, Cons. naz. Domenico Razza.

Roma, addì 22 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1942-XX.
Variazione della misura del diritto erariale per l'olio di germe di granone e relative paste di raffinazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1941, n. 511, convertito nella legge 17 agosto 1941, n. 961, recante nuove misure di natura fiscale per gli oli di semi;

Ritenuta la necessità di garantire l'avviamento dell'olio di germe di granone agli usi alimentari;

Sentita la Commissione di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Il diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1941, n. 511, convertito nella legge 17 agosto 1941, n. 961, è elevato a L. 380 a quintale per l'olio di germe di granone destinato ad usi diversi dall'alimentazione, nonchè per l'olio non combinato contenuto nelle relative paste di raffinazione in eccesso del 10 %.

Art. 2.

La nuova misura del diritto erariale va applicata anche agli oli di germe di granone e relative paste di raffinazione già prodotte alla data di pubblicazione del presente decreto e che alla stessa data si trovino nelle fabbriche o raffinerie di oli o, comunque, in possesso dei fabbricanti o raffinatori, anche se viaggianti, salva la detrazione del diritto erariale eventualmente già scontato.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma i fabbricanti e i raffinatori, entro il quinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno denunciare al più vicino ufficio finanziario, dipendente dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, i quantitativi di oli di semi di cui al comma medesimo.

Il diritto erariale differenziale, dovuto in applicazione del disposto del primo comma del presente articolo per olio di germe di granone che avesse assolto il minor diritto erariale precedentemente in vigore, deve essere versato entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la penalità di mora del 4 %.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

(1884) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Valbrembo (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Valbrembo (Bergamo);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Bergamo, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Valbrembo (Bergamo), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Bergamo, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1942-XX.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Savona e nomina di un commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 139, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1939-XVII col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Savona;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e di affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Savona è sciolto, ed il comm. Mario Cagnoni è nominato commissario governativo dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 29 aprile 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Dosoledo in provincia di Belluno

(1881)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 maggio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma);

Veduto il proprio provvedimento in data 2 maggio 1941-XIX col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 2 agosto 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1855)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Aosta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Aosta secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabilita dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 1° agosto 1942-XX, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

Devono, inoltre, produrre il certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera c) del presente decreto devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità della disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932-XI, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, redatto in carta semplice dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

(1867) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i precedenti decreti n. 37271 sanità del 9 dicembre 1941, n. 5598 sanità del 17 febbraio 1942, e n. 9403 sanità del 21 marzo 1942 col quale veniva fatto luogo all'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso;

Viste le rinuncie delle ostetriche Marchetti Margherita, Calegari Stefania, Colledani Maria, rispettivamente per le sedi di Lana, Nova Levante e Renon 2ª condotta, ad esse assegnate con i decreti sopra menzionati;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta delle sedi in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 37271 sanità del 9 dicembre 1941, n. 5598 sanità del 17 febbraio 1942, e n. 9403 sanità del 21 marzo 1942, sono disposte le seguenti variazioni:

1) Milanese Maria, assegnata alla condotta di Lana;

2) Cattai Giovanna, assegnata alla condotta di Nova Levante;

3) Cattabriga Soridea, assegnata alla condotta di Renon 2ª condotta;

4) Odorico Luigia, assegnata alla condotta di Castelrotto 2ª condotta;

5) Dall'O' Clerina, asssegnata alla condotta di Valle di Casies;

6) Loser Maria, assegnata alla condotta di S. Genesio 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 26 aprile 1942-XX

(1826) p. *Il prefetto*: BROISE

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.